

Bollo virtuale serie n° _____
Del _____

All'UFFICIO COMMERCIO
COMUNE DI VALTOURNENCHE
P.ZA DELLA CHIESA, 1
11028 VALTOURNENCHE (AO)
VIA PEC
protocollo@pec.comune.valtournenche
.ao.it

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ATTIVITA' TEMPORANEA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
L.R. n° 20/1999 – Reg. Comunale per il commercio su area pubblica

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, il _____ e
residente in _____ - Via
_____, avente il codice fiscale n°
_____ ed il seguente recapito
telefonico _____, con indirizzo PEC

in qualità di:

- titolare C.F. _____;
- legale rappresentante della Soc. _____,
avente sede legale in _____ -
Via _____,
codice fiscale _____;

a norma del D.P.R. n° 445/2000, perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre quelli di natura penale, l'adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività, sotto la sua personale responsabilità,

RICHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per attività temporanea di commercio su area pubblica, settore alimentare/non alimentare, per le seguenti giornate dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione:

- 02/08/2025 (Batailles des Chèvres)
- 10/08/2025 (Batailles de Reines)
- 11/09/2025 (Batailles de Modzons)
- 27/09/2025 (Dézarpa)

DICHIARA

- 1) di possedere un titolo abilitativo per il commercio su area pubblica: licenza/scia n. _____ del _____ rilasciata dal/presentata al Comune di _____
- 2) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n° 59/2010 (vedi note);
- 3) che non sussistono nei propri confronti misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al Libro I, Titolo I, capo II del D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 (antimafia);
- 4) di allegare le seguenti dichiarazioni:
 - ⇒ dichiarazione altre persone/amministratori/legali rappresentante (mod. Fines n°2) in caso di società;
 - ⇒ dichiarazione possesso dei requisiti (mod. Fines n°3), in caso di settore alimentare;
- 5) che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI (piccole medie imprese) di cui all'art. 2 del D. M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 ed è esclusa dall'obbligo di presentare la relazione di previsione impatto acustico in quanto nell'esercizio dell'attività NON sono utilizzati IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA ovvero NON sono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- 6) di allegare copia di un documento di identità personale in corso di validità di tutti i sottoscrittori se i moduli non sono firmati digitalmente.
- 7) **Che è in possesso di un'ulteriore marca da bollo da 16,00€ per l'autorizzazione con numero di serie _____ del _____**
- 8) Che gli originali delle marche da bollo della presente istanza e della relativa autorizzazione verranno conservati presso _____

DATA

FIRMATO

NOTE

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

Vigente al: 27-6-2012

Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non

continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.